

linquenti, colpevoli di aver commesso gravi reati di mafia e sottoposti al regime carcerario duro;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per tutelare, in particolare, i cittadini residenti nel comune di Tolmezzo da pericolosi inquinamenti malavitosi alimentati dalla presenza degli amici dei detenuti nel carcere. (3-03938)

PITTINO, FONTANINI e BOSCO. - *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il giorno 16 giugno 1999 è scoppiato un incendio nell'ex fabbrica di birra Darmish ubicata a Udine a ridosso del centro storico e del centro studi della provincia ove gravitano migliaia di studenti;

grazie all'immediato intervento dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio è stata impedita la propagazione del fumo acre che ha invaso tutta la città;

il pericolo rappresentato dai gas tossici sviluppatosi a causa dell'incendio ha colpito un numero altissimo di cittadini, causando in alcuni casi sintomi di intossicazione;

sembra che in tale sito siano conservati materiali tossici e pericolosi (amianto, resine, eccetera);

risulta inoltre che tale sito sia frequentato da extracomunitari, prostitute, tossicodipendenti e che esista un'ordinanza sindacale che impone alla proprietà la tutela dello stesso per la salute e l'incolumità dei cittadini -:

se risulti per quali motivi la proprietà dell'azienda non abbia provveduto a mettere in sicurezza gli impianti;

quali interventi le autorità locali e statali avessero intrapreso per bonificare l'area dalla presenza di grandi quantità di amianto;

perché le autorità di polizia non abbiano provveduto a sgomberare i locali della fabbrica abusivamente occupati da decine di extracomunitari. (3-03939)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

OLIVIERI. - *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

l'Inps in qualità di sostituto d'imposta per le erogazioni dirette di prestazioni economiche (indennità di disoccupazione ordinaria, con requisiti ridotti, agricola, indennità di malattia, di maternità, di mobilità), è tenuto a rilasciare il certificato unico dei redditi da lavoro dipendente Cud;

le disposizioni ministeriali e le successive risoluzioni, tra le quali la videoconferenza del Ministro delle finanze del 30 aprile 1999, hanno definito, in termini inequivocabili, che, per dette erogazioni, ai fini fiscali va applicato il principio di cassa;

per i motivi sopra descritti, dunque, tutte le erogazioni percepite nel 1998 ancorché maturate nel 1997 vanno assoggettate a tassazione ordinaria;

l'Inps, che per il primo anno si trova a dover adempiere a tale incombenza (emissione Cud), in un primo momento ha emesso la certificazione errata, in conflitto con la normativa fiscale;

a fronte di interventi dei centri di assistenza fiscale Inps sta modificando, correggendo e rimettendo le certificazioni per una parte delle prestazioni; mantiene invece un atteggiamento difforme rispetto alla normativa sulle prestazioni riferite alla disoccupazione ordinaria;

i nuovi Cud non sono ancora conformi, creando notevoli difficoltà ed il rischio per il contribuente di essere esposto a sanzioni causate dall'inadempimento dell'Inps -:

se il ministero delle finanze abbia fornito tutte le direttive con le specificazioni di tutte le casistiche al ministero del lavoro e della previdenza sociale;

se il ministero del lavoro e della previdenza sociale, abbia adeguatamente edotto le sedi preposte al rilascio della certificazione sulla corretta modalità di tassazione delle suddette prestazioni;

se non si ritenga urgente un intervento immediato al fine di dipanare la situazione con direttive omogenee su tutto il territorio per permettere una corretta assistenza fiscale alle strutture preposte e per tutelare il contribuente da sanzioni improprie. (5-06371)

GARDIOL. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

l'istituto tecnico industriale statale « Porzio Porciatti » di Grosseto per svolgere ogni anno in modo adeguato le sue finalità formative ha bisogno di acquistare il materiale di consumo per garantire il funzionamento dei laboratori, materiale che è indispensabile alla realizzazione della programmazione didattica;

con decreto del provveditore agli studi di Grosseto (protocollo 8602 rif. n. 7911) l'istituto in questione è stato accorpato con l'istituto tecnico per geometri di Grosseto a partire dal 1° settembre 1999;

con comunicazione del provvedimento agli studi di Grosseto (protocollo 13258), è stata imposta la chiusura del bilancio della scuola entro il 31 agosto 1999;

i tempi per acquistare il materiale per garantire il funzionamento dei laboratori (richiesta di preventivi, invio del materiale, verifica dello stesso e pagamento delle fatture) sono notevolmente più lunghi della scadenza imposta per cui anche nel caso di applicazione dell'« ordine confermato » non si può procedere in tempo utile all'acquisto del materiale -:

il materiale già acquistato non è assolutamente sufficiente alla realizzazione delle esperienze già programmate o da mettere in programma per il prossimo anno scolastico;

se non intenda intervenire presso il Provveditorato affinché sia prevista una

procedura più elastica che non crei problemi al funzionamento stesso dell'istituzione e per evitare di creare gravi danni al lavoro scolastico e in particolare al funzionamento dei laboratori. (5-06372)

OLIVIERI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

la Cassa depositi e prestiti non ha ancora provveduto a fissare le modalità operative per l'applicazione dell'articolo 61 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

la Cassa depositi e prestiti si è impegnata, non appena stabilite dette condizioni, a renderle immediatamente note a tutti gli enti interessati, mediante apposita circolare;

fino ad ora non risulta che siano state fissate e rese note tali condizioni -:

se non ritenga che tale situazione crei un forte disagio per i cittadini e gli enti;

se non reputi necessario indurre la Cassa depositi e prestiti a dotarsi delle modalità operative di cui sopra, entro breve, al fine di fare chiarezza e poter svolgere pienamente il proprio incarico. (5-06373)

TATTARINI, CAMPATELLI, BRUNALE, RAFFALDINI e VIGNI. - *Al Ministro del lavoro.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 43, comma 1, della legge 335 del 1995 riguardante la « Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare » sancisce che: « le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65, fino a concorrenza della rendita stessa »;

l'Inps applica tale norma con interpretazione erronea ed illegittima, secondo la quale la reversibilità della pensione di vecchiaia sarebbe non cumulabile con la rendita liquidata dall'Inail;

la *ratio* della disposizione dell'articolo 43 comma 1 è invece oltremodo chiara nella finalità di impedire il cumulo di prestazioni a carico di enti diversi quando le stesse originino dal medesimo evento invalidante;

pertanto la non cumulabilità si riferisce sicuramente ai trattamenti reversibili che assicurano la capacità lavorativa, vale a dire all'assegno di invalidità ed alla pensione di invalidità reversibile;

se il lavoratore ha contratto una malattia professionale invalidante non può cumulare la rendita Inail con la pensione di inabilità; se l'assicurato muore e la morte è ricollegabile con nesso di causalità alla malattia professionale o all'infortunio, il suo avente causa non può cumulare la rendita per il superstite con la pensione di invalidità reversibile; tutto questo almeno fino alla approvazione delle norme attuative della recente delega concessa dal Parlamento al Governo in materia di cumulo;

se invece la pensione di reversibilità origina dall'aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e non è ricollegata in alcun modo ad evento invalidante, manca il requisito del medesimo evento invalidante e quindi la richiesta merita l'accoglimento da parte dell'Inps;

la erronea applicazione da parte Inps sta producendo disagi diffusi nel paese e costringe soggetti interessati a inutili contenziosi con ricorso al giudice del lavoro che in casi ormai numerosi e costanti ha sancito (fra questi sentenza n. 410 del 24 novembre 1998 della Pretura Circondariale di Grosseto; sentenza n. 783 del 6 luglio 1998 della Pretura Circondariale di Pisa) la totale illegittimità di tale interpretazione e ripristinato il diritto negato con la relativa condanna al risarcimento e alle spese processuali -:

se non ritenga utile ed urgente, al fine di evitare inutili perdite di tempo, spreco

di risorse e soprattutto per garantire certezza di diritto, dare immediate disposizioni all'Inps per garantire una lineare e corretta applicazione dello spirito e della lettera delle norme di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 335 del 1995.

(5-06374)

GIOVANNI PACE e ANTONIO PEPE. -
Al Ministro delle finanze. - Per sapere -
premessi che:

l'articolo 9, comma 3, della legge n. 77 del 23 marzo 1983 recita: « I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo »;

l'articolo 103, comma 4, del 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce: « Alle società e agli enti di cui al presente articolo (imprese di assicurazione) che percepiscono proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, è attribuito un credito di imposta pari a un decimo dell'ammontare dei proventi stessi. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 14 »;

il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, avente per oggetto il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha modificato l'articolo 9 della legge n. 77 del 1983;

l'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la legge n. 77 del 1983 ad eccezione degli articoli 9 e 10-ter;

secondo alcune interpretazioni, alle imprese di assicurazione si applicherebbe il credito di imposta nella misura del 15 per cento e non del 10 per cento fissato dal Tuir, in quanto quest'ultima disposizione

di carattere generale dovrebbe ritenersi implicitamente abrogata dalla norma speciale di cui all'articolo 9 della legge n. 77 del 1983 -:

quale sia l'interpretazione del Ministro interrogante in ordine alla misura del credito di imposta da applicare su proventi percepiti da partecipazioni a fondi comuni d'investimento da parte di imprese d'assicurazione e cioè se sia del 10 per cento o del 15 per cento. (5-06375)

OLIVIERI. - *Al Ministro dell'ambiente.*
- Per sapere - premesso che:

in data 2 giugno 1999, l'interrogante ha appreso dai mezzi di informazione i risultati dell'indagine riguardante il dissesto idrogeologico in Italia. In base alle informazioni raccolte 92 comuni della provincia autonoma di Trento si trovano tra i territori considerati a rischio idrogeologico, tenendo presenti quelli classificati a « molto elevato » rischio (18 comuni, ossia l'8,1 per cento delle municipalità della provincia) e quelli ad « elevato » rischio (72 comuni, pari al 32,3 per cento delle municipalità);

la zona maggiormente interessata al rischio idrogeologico sarebbe il Trentino Occidentale;

nella provincia autonoma di Bolzano, i comuni i cui territori sono stati giudicati ad alto rischio idrogeologico sarebbero 4, vale a dire il 3,4 per cento delle municipalità;

la mappatura del dissesto idrogeologico sarebbe stata messa a punto dal ministero dell'ambiente in collaborazione con i Servizi tecnici nazionali, la Protezione civile e l'Agenzia nazionale per l'ambiente;

il ministero dell'ambiente avrebbe stanziato a favore della regione Trentino-Alto Adige, per far fronte a questo urgente problema, 12 miliardi 886 milioni per l'anno 1999 e 13 miliardi 796 milioni per l'anno 2000;

in base ai dati raccolti i territori della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano, si trovano in

una situazione a rischio per quanto riguarda possibili frane, alluvioni, calamità naturali -:

chi abbia ordinato l'indagine riguardante il rischio idrogeologico;

quali siano gli interventi che si intendono adottare;

quale sia la partecipazione della provincia autonoma di Trento e degli enti locali del medesimo territorio, nelle varie fasi dell'elaborazione dell'indagine in oggetto e dei conseguenti interventi ritenuti necessari. (5-06376)

BONO. - *Al Ministro per le politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

dal 15 luglio 1999 entrerà in vigore la direttiva comunitaria che revoca al nostro Paese lo *status* di « zona protetta », consentendo pertanto la libera importazione da Paesi extra Unione europea di prodotti agrumicoli;

già in precedenza, con l'apertura ai Paesi dell'Unione europea di massicce importazioni di arance e limoni di provenienza extracomunitaria, si è determinata una notevole mortificazione delle tradizionali produzioni agrumicole meridionali, assolutamente sprovviste di adeguate contromisure di sostegno, oltre che martoriate dalla mancanza di sbocchi di mercato, anche in dipendenza degli alti costi sostenuti dai produttori -:

se sia a conoscenza del gravissimo ed irreversibile danno che deriverà alle produzioni agrumicole meridionali dall'entrata in vigore della citata direttiva comunitaria e dello stato di disagio dei produttori agrumicoli italiani obbligati ad assistere passivamente ad un penalizzante stato di abbandono del comparto, costretto non solo a misurarsi con la produzione estera altamente avvantaggiata da ogni tipo di agevolazione, ma anche con l'incredibile latitanza di un Governo che non ha elaborato alcuna strategia di difesa alternativa;

se sia a conoscenza di come forte sia il rischio di dover a breve registrare l'estinzione degli impianti produttivi di limoni a

causa della mancanza di adeguati sbocchi di mercato e delle sempre più penalizzanti decisioni dell'Unione europea che ha dimezzato, anche per la corrente annata agraria, gli aiuti comunitari per i conferimenti all'industria di trasformazione a causa dello splafonamento, per il secondo anno consecutivo, del prodotto agrumicolo spagnolo;

se non ritenga grave ed irresponsabile il comportamento fin qui assunto dal Governo italiano che, una volta per tutte, deve chiarire i suoi intendimenti circa le linee strategiche di tutela e rilancio del settore, senza più ambiguità e, soprattutto, colpevoli latitanze;

quali provvedimenti immediati intenda intraprendere per scongiurare il definitivo tracollo del settore agrumicolo a cominciare da un'energica difesa dello stesso in sede Unione europea e dalla necessaria elaborazione di una strategia di sostegno e di rilancio della produzione agrumicola nazionale che punti, da un lato, al rafforzamento delle linee di indirizzo per la produzione di qualità e, dall'altro, alla radicale modifica del sistema di sostegno, convertendo i contributi alla trasformazione in aiuti al reddito dei produttori. (5-06377)

SCIACCA, ALTEA, BIELLI, CRUCIANELLI, GUERRA, NAPPI e VIGNALI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

nel 1998 i sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil, nel corso di un incontro con il ministero del lavoro per esaminare le rivendicazioni contenute nella loro piattaforma rivendicativa, furono informati del progetto di mensilizzazione del pagamento delle pensioni dell'Inps, che era allora bimestrale. Quest'operazione avrebbe comportato notevoli risparmi di gestione per l'Inps, quantificati in circa 9 mila miliardi per l'anno di introduzione del nuovo sistema, dovuto al reintroito netto di una mensilità in pagamento nei mesi pari. Convenendo sull'opportunità dell'operazione, i sindacati chiesero che una parte dei ri-

sparmi venisse destinata all'aumento dei trattamenti previdenziali dei pensionati in condizioni di reddito più precarie. L'aumento fu disposto con l'articolo 67 della legge n. 448 del 1998 nella misura di centomila lire mensili degli importi della pensione e dell'assegno sociale;

con la stessa disposizione di legge è stato stabilito che l'aumento spetti anche agli invalidi civili ultrasessantacinquenni, «tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale». Infatti, quando compiono 65 anni, gli invalidi civili cominciano a percepire la pensione o l'assegno sociale (dipende dal fatto di avere compiuto gli anni prima o dopo il 31 dicembre 1995), in luogo delle loro precedenti indennità economiche, ma sulla base delle stesse condizioni reddituali previste per esse: cioè, senza tener conto del reddito del coniuge, che invece è richiesto per tutti gli altri titolari di pensione o assegno sociale non riconosciuti invalidi prima del sessantacinquesimo anno di età;

per poter corrispondere l'aumento di centomila lire agli invalidi civili titolari di pensione o assegno sociale, quindi l'Inps deve acquisirne *ex novo* il reddito del coniuge, dal momento che il reddito personale è già noto in quanto condizione per la corresponsione del trattamento fino a tutto il 1998;

nella circolare n. 261 del 23 dicembre 1998, l'Inps rese noto che l'aumento non sarebbe stato attribuito d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a tutti i titolari di assegno o pensione sociale; sarebbero rimasti esclusi appunto i trattamenti sociali provenienti da prestazioni agli invalidi civili, per le quali non risultassero memorizzati i redditi del coniuge. Oltre a questi, sarebbero rimasti esclusi anche i trattamenti sociali erogati in misura ridotta per possesso di redditi da parte del titolare e/o del coniuge, tali da non far perdere il diritto alla prestazione ma da incidere solo sulla loro misura. Per verificare il reddito del 1999 di questi due tipi di soggetti (che rappresentano una buona percentuale dei

684 mila titolari dei due trattamenti sociali) si sarebbe dovuto attendere la prima emissione utile di modelli Red;

a richiesta dei sindacati dei pensionati, nel corso di un incontro svoltosi il 10 febbraio 1999, la dottoressa De Stefanis (Direzione centrale prestazioni dell'Inps) rispose che i modelli Red necessari per la rilevazione del reddito presuntivo per il 1999 dei titolari di prestazioni sociali sarebbero stati inviati a domicilio degli interessati entro la fine di aprile. Si parlò anche dell'eventualità di un'emissione generalizzata di modelli Red per tutto il milione e quattrocentomila civili sotto i 65 anni, i cui trattamenti sono stati trasferiti dal ministero dell'interno all'Inps con decreto legislativo n. 112 del 1998; la necessità di procedere in maniera che le due campagne coincidessero spiegava i quattro mesi di tempo. Si parlò anche di un'altra emissione generalizzata di modelli Red, per 10 milioni di pezzi, che, secondo il progetto definito con i sindacati dei pensionati ed i patronati a fine 1997, avrebbe dovuto avere luogo nella primavera del 1998 ma che poi fu sospesa quando fu varato l'Ise;

il termine del 30 aprile non è stato rispettato per ragioni organizzative, e, fu garantito dall'Inps il rispetto della data del 31 maggio. L'Inps comunicò che i pensionati che non avessero avuto l'aumento il 1° gennaio e ritenessero di averne diritto, avrebbero potuto chiederlo presentando spontaneamente dichiarazione reddituale con domanda di ricostituzione della pensione o assegno, perché le sedi locali dell'Inps sono abilitate ad agire autonomamente;

da alcuni controlli, a tutt'oggi i modelli di cui si tratta non risultano ancora arrivati;

gli interroganti ritengono che un comportamento del genere sia lesivo del diritto di persone che meno di altri hanno la possibilità di attivarsi per ottenere l'aumento e che quindi più di altri hanno bisogno dell'invio del modulo reddituale a domicilio -:

a quante persone titolari della pensione o dell'assegno sociale sia stato erogato l'aumento di cui all'articolo 67 della legge n. 448 del 1998;

quali iniziative intenda assumere per far sì che l'Inps dia immediata ed urgente applicazione ad una decisione assunta dal Parlamento sei mesi fa e che riguarda soggetti con redditi di sopravvivenza.

(5-06378)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

VASCON, ANGHINONI e FONTAN. -
Al Ministro della sanità. - Per sapere -
premessi che:

come appreso da *Il Sole 24 Ore* di mercoledì 16 giugno 1999, risulta che più della metà dei macelli pubblici in Italia sarebbero fuori legge. Questo è quanto sostiene il direttore dell'Istituto zooprofilattico italiano, Vincenzo Caporale, il quale inoltre afferma che da oltre quattro anni, in funzione e in virtù di una serie di deroghe, più della metà dei macelli italiani, peraltro gestiti nella stragrande maggioranza dai comuni, continuano ad operare in condizioni igienico-sanitarie assolutamente non in regola con gli *standard* imposti dalla legge comunitaria europea;

concludendo, il direttore Caporale afferma che, degli oltre 180 laboratori di analisi esistenti in Italia, solo quattro sono dotati di macchine in grado di individuare la presenza di diossina nei campioni di carne -:

se tali notizie riportate sull'organo di stampa sopra citato rispondano al vero;

in caso positivo, quali siano le misure che il Governo italiano, ed in particolare il ministro interrogato, intenda adottare per colmare queste gravi carenze;

se risponda a realtà e verità la presenza a livello nazionale di sole quattro